

COMUNE DI SAN DIDERO

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41

OGGETTO :

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16/06/2017 N. 100 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei**, del mese di **novembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, presso l'immobile denominato "CASAFORTE", convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAMPO SERGIO - Sindaco	Sì
2. BELLONE LOREDANA - Consigliere	Sì
3. GATTO FEDERICA - Consigliere	Sì
4. LORUSSO ALBERTO - Consigliere	Sì
5. MOREO MARIA - Consigliere	Sì
6. SAGGIN RENATO - Consigliere	Sì
7. FOGLIACCO MIRELLA - Consigliere	Sì
8. GOMBIA SILVANA ROBERTA - Consigliere	Giust.
9. BRANDO ANDREA - Consigliere	Giust.
10. FORNO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. CIANCETTA DAVIDE - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale **CANE DR. ALBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Signor/a **LAMPO SERGIO** nella sua qualità di **SINDACO**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- [x] il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);
- [x] il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- I. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

- principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
 3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che in data 21.11.2018 sono state adottate specifiche Linee Guida condivise tra il MEF e la Corte dei Conti, concernenti la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, aggiornate con linee guida del 21.11.2019;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

Vista altresì la deliberazione della Corte Conti n. 6/2019/PAR del 25.07.2019 - Sezione di Controllo Valle d'Aosta -, con cui i magistrati contabili hanno chiarito che gli enti possono utilizzare i modelli "standard" predisposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, del. 22/2018, al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei Conti;

Considerato che nelle suddette Linee guida del MEF e Corte dei Conti, viene precisato che le disposizioni del TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta. Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Visto l'art. 26 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 ai sensi del quale, nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale:

- n. 26 del 23/10/2017 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. ed i. la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di San Didero alla data del 23 settembre 2016 nonché il "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.";

- n. 31 del 17 dicembre 2018 con la quale veniva approvata "Ricognizione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100. approvazione";

- n. 39 del 20 dicembre 2019 con la quale veniva approvata la "Ricognizione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione";

-n. 30 del 30 dicembre 2020 con la quale veniva approvata la "Ricognizione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione";

Dato atto che le suddette deliberazioni di Consiglio Comunale appena richiamate costituiscono, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 comma 4 del TUSP, l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del TUSP da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte di Conti;

Verificato che, in base a quanto sopra e visto l'atto di analisi complessivo costituito dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016" per farne parte integrale e sostanziale, non sussiste alcuna motivazione per l'adozione di razionalizzazione delle partecipazioni dirette dell'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio Contabilità, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Ricordato che dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i."; quale si evince che risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.;
- ACSEL S.p.A.;

le cui quote di partecipazione diretta detenute dal Comune sono:

1-Società ACSEL S.P.A. con una quota del 0,39 %,

2-Società Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT- con una quota del 0,00002%; società controllata dal Comune e "in house"

Richiamata la nota prot.n. 6796 del 29/11/2019 della società Acsel SPA acclarata al protocollo comunale in data 02/12/2019 al n. 3318 con cui la società ha fornito i dati necessaria alla corretta redazione della ricognizione in oggetto;

DATO ATTO che la società AcSEL SPA è società "in house", affidataria diretta di servizi di interesse generale nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

quote di partecipazione indiretta : Nessuna

Detenute dalla ACSEL S.p.A. Nessuna

Dato atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di San Didero con una quota pari a 0,00002%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento concluso in data 13/4/2017. La società Smat pertanto è esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs 175/2016 dalla applicazione dello stesso decreto, come comunicato con nota prot, 74527 del 09/11/21 acclarata al n. 3066 del 10/11/2021;

Appurato inoltre, seguendo le indicazioni delle Linee Guida - MEF e Corte Conti - che la Società SMAT S.p.A. ha concluso il procedimento di quotazione entro il 23 settembre 2017 e precisamente in data 13/4/2017;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

PRESO atto del parere espresso dal revisore dei conti dr. Conti Gabriele,

DATO ATTO che il Segretario comunale ha prestato attività di consulenza e collaborazione secondo le disposizioni vigenti;

Relaziona il Segretario dr. CANE Alberto

Il Sindaco con funzioni di Presidente, indice la votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 8; Astenuti: n. //; Votanti: n. 8; Voti favorevoli: n. 8; Voti contrari: n. //

Constatato l'esito della votazione il C.C.

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 di tutte le società in cui il Comune di San Didero detiene partecipazioni, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, trattandosi di società che svolgono funzioni di interesse generale come meglio illustrate nell'allegato;
3. Di prendere atto che viene esclusa dalla revisione in oggetto la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT, partecipata direttamente dal Comune di San Didero con una quota pari a 0,00002%, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, con procedimento di quotazione concluso entro il 23 settembre 2017 e precisamente in data 13/4/2017 come da comunicazione di cui al prot. 3300 del 18/11/2020;
4. Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Consiglieri Presenti: n. 8; Astenuti: n. //; Votanti: n. 8; Voti favorevoli: n. 8; Voti contrari: n. //

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to LAMPO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE DR. ALBERTO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CANE DR. ALBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 02/12/2021.

San Didero, li 02/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE DR. ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Didero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE DR. ALBERTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
DA APPROVARSI ENTRO IL 31/12/2021
(Art. 20, c.1, TUSP)

Dati relativi al 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	08876820013
Denominazione	ACSEL SPA
Data di costituzione della partecipata	29.03.2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	SANT'AMBROGIO DI TORINO
CAP *	10057
Indirizzo *	VIA DELLE CHIUSE 21
Telefono *	011/9342978
FAX *	011/9399213
Email *	segreteria@acselspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.11
Attività 2	38.12
Attività 3	49.41
Attività 4	81.03

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	80
Approvazione bilancio 2020	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione non deve essere compilata.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	471.795
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	6.274.869
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	6.263
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	10.295.881
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	4.386.618
Totale Attivo	19.038.132
A) I Capitale / Fondo di dotazione	120.000
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	8.179.515
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0
A) IX Utili (perdite) esercizio	295.821
Perdita ripianata nell'esercizio	0
Patrimonio Netto	8.996.777
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	3.799.999
Totale passivo	19.038.132
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	16.721.391
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	15.760.865
A5) Altri Ricavi e Proventi	960.526
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	373.628
B. Costi della produzione /Totale costi	16.403.473
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	5.027.764
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	144.383
C.17bis) Utili e perdite su cambi	0
D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	0

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Totale Entrate	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	0,39
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Tipo di controllo (organismo)	Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	Si

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI
Ente Affidante	Consorzio di Enti pubblici
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	64.763,99

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	si		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾	64.150,00	55.112,08	6.493,12
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾	613,99		685,79
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre forme ⁽⁷⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale oneri ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	si		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utigli distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾	5.190,00	5.190,00	
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾	5.190,00	5.190,00	
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	5.714,50		
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾	5.859,70		
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "si" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

* Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2018 ma non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.